



PROPOSTA DI LEGGE N. 170/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE S. ROMEO, RECANTE:

“NORME PER L'UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, DI PUBBLICA UTILITA' ED EX
ARTICOLO 7 D.LGS N. 469/97 NEL BACINO REGIONALE CALABRESE”

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

IL DIRIGENTE

F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE

IL PRESIDENTE

F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO

Relazione descrittiva

Il presente progetto di legge prende spunto dalla situazione in cui sono venute a trovarsi poco più di 120 unità lavorative, per ragioni indipendenti dalla loro volontà e alla quale si intende porre rimedio, contenendo il grave stato occupazionale e la situazione di crisi che affligge la nostra Regione.

La Legge Regionale n. 40/13 aveva reintegrato nel bacino una parte dei LSU e LPU, siglando convenzioni per il loro effettivo utilizzo.

La presente proposta di legge interviene attraverso il reintegro dei lavoratori succitati, senza che ciò comporti alcun aggravio di spesa per le finanze regionali.

L'articolo 1 disciplina la portata della norma, indicandone i beneficiari e le loro modalità di utilizzo.

L'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria, con l'esclusione del ricorso a nuove spese.

L'articolo 3 reca norme di attuazione.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. Infatti, le risorse relative agli emolumenti da corrispondere ai lavoratori della legge di cui trattasi trovano già copertura sul Programma U.01.10 – capitolo U1201013701 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale a legislazione vigente per gli anni 2016 – 2018, che presenta la necessaria disponibilità e che è utilizzato per il pagamento degli emolumenti del personale LSU e LPU deceduti, pensionati e fuoriusciti dal bacino regionale, che vengono pertanto sostituiti dai lavoratori della legge in esame.

PROPOSTA DI LEGGE N. 170/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE S. ROMEO, RECANTE
 “NORME PER L'UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, DI PUBBLICA UTILITA' ED EX ARTICOLO 7
 D.LGS N. 469/97 NEL BACINO REGIONALE CALABRESE”

Quadro di riepilogo analisi economica finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P" Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
--	--	--	--	--

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.



PROPOSTA DI LEGGE N. 170/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE S. ROMEO, RECANTE
"NORME PER L'UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, DI PUBBLICA UTILITA' ED EX ARTICOLO 7
D.LGS N. 469/97 NEL BACINO REGIONALE CALABRESE"

La presente legge non comporta spese a carico del bilancio e pertanto non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma/capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
--	--	--	--	--
Totale				

PROPOSTA DI LEGGE N. 170/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE S. ROMEO, RECANTE
“NORME PER L'UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, DI PUBBLICA UTILITA' ED EX ARTICOLO 7
D.LGS N. 469/97 NEL BACINO REGIONALE CALABRESE”

Art. 1

(Destinatari e modalità di applicazione)

1. I lavoratori socialmente utili, i lavoratori di pubblica utilità ed i lavoratori ex articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato di lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), fuoriusciti dal bacino regionale e transitati in società che hanno erogato servizi pubblici per conto di enti locali e società partecipate da enti locali che sono state dichiarate fallite o sciolte per infiltrazioni mafiose e messe in liquidazione, devono essere reintegrati nel bacino regionale, a condizione che gli stessi subentrino agli LSU e LPU deceduti, pensionati, e fuoriusciti dal bacino senza che abbiano beneficiato di risorse pubbliche a titolo di incentivazione.
2. Con apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione della norma di cui al comma 1.

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.